

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2333)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(BUCALOSSÌ)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1975

Conversione in legge del decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica

ONOREVOLI SENATORI. — La Corte costituzionale, con sentenza 9 maggio 1968, n. 55, ebbe a dichiarare illegittimi gli articoli 7, nn. 2), 3) e 4), e 40 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l'imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni stesse abbiano contenuto espropriativo secondo quanto chiarito nella sentenza stessa.

Con legge 19 novembre 1968, n. 1187, si ritenne di ovviare al problema aperto dalla declaratoria di illegittimità di cui sopra, prorogando per cinque anni l'efficacia dei vin-

coli contenuti negli strumenti urbanistici relativi a tali limitazioni. Detto termine venne poi prorogato di due anni con la legge 30 novembre 1973, n. 756.

Con l'unito decreto-legge — allo scopo di consentire al Parlamento l'esame e l'approvazione della normativa organica sul regime dei suoli già deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 29 novembre 1975 — il termine di efficacia dei vincoli suindicati viene ulteriormente prorogato fino all'entrata in vigore di tale disegno di legge e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, concernente la materia urbanistica.

Decreto-legge 29 novembre 1975, n. 562, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 29 novembre 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Vista la legge 30 novembre 1973, n. 756;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di assicurare l'efficacia delle indicazioni dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli predisposti all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità;

Ritenuto che nella seduta del 29 novembre 1975 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge concernente la edificabilità dei suoli;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto col Ministro di grazia e giustizia;

DECRETA:

Art. 1.

Fino all'entrata in vigore della legge concernente la edificabilità dei suoli e delle relative leggi regionali e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto è prorogata la legge 30 novembre 1973, n. 756.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975.

LEONE

MORO — BUCALOSI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE